

In merito al quesito posto, si rappresenta, preliminarmente, che il comma 1, lettera a), dell'articolo 37-ter

(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per

l'energia) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che:

“1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente

articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per

energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra

la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”.

Ciò premesso, si fa presente che le risorse citate nella norma sono quelle di cui al Fondo ex articolo 106

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e che le stesse possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per la

copertura di maggiori oneri derivanti da spese per l'energia elettrica non coperti dalle specifiche

assegnazioni previste per l'anno 2022.

Da ultimo, si segnala fin da ora che le maggiori spese sopra richiamate, al netto dei ristori specifici,

saranno oggetto di certificazione nell'anno 2022.